

CITTA' DI NICOTERA

Prov. di Vibo Valentia

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg.

OGGETTO : REGOLAMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO.

L'anno **DUEMILAQUATTRO**, il giorno **SETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **18,35** in Nicotera, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla II^a convocazione ordinaria alla data odierna che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MACRI'	DOMENICO		X
2	CAMPISI	VINCENZO ROSARIO	X	
3	PAGANO	GIOVANNI	X	
4	SPINOSO	ANTONIO	X	
5	ESPOSITO	ETTORE ROCCO		X
6	MAZZITELLO	FRANCESCO		X
7	GALLO	BRUNO P.	X	
8	SOLANO	SALVATORE	X	
9	LA VALLE	NICOLA	X	
10	D'ALOI	SANTE		X
11	PIROZZO	VALERIO		X
12	IONADI	CARMINE		X
13	MARASCO	GIUSEPPE	X	
14	D'ALOI	SALVATORE		X
15	LUBIANA	SALVATORE F.	X	
16	PONTORIERO	FRANCESCO		X

Consiglieri assegnati n. 16- Consiglieri eletti ed in carica N° 16 - Consiglieri Comunali presenti N° 8 - assenti N° 8. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Adilardi Princivalle.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000) il Segretario dell'Ente D.ssa Concetta Leone.

La seduta è pubblica.

Il Presidente invita il responsabile dell'Area tecnica a relazionare in merito.

Questi richiama le norme generali che riguardano le acque pubbliche di cui al R.D. 523 del 25/7/1904 e che vanno attuate all'interno del perimetro urbano ai fini di regolamentarne l'edificazione delle opere in prossimità dei corsi d'acqua di fossi etc.-

Allo scopo è stata stesa una bozza di regolamento sulla quale è intervenuta l'approvazione in sede di conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 tenutasi fra il funzionario responsabile dell'ufficio regionale idraulica di Vibo Valentia ed il responsabile dell'area tecnica di questo Comune Ing. Francesco Laganà.

Il regolamento consta di n. 12 articoli .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000;

Previo votazione che dà il seguente risultato e resa in forma palese per alzata di mano:

presenti e votanti n. 9 compreso il Sindaco ;

Voti favorevoli n. 7 -;

Astensioni n. 1 resa dall'Assessore Pagano;

Contrario n. 1 reso dal Consigliere Comunale Dr.Spinoso Antonio;

DELIBERA

Approvare, come con questo atto si approva, ed in ogni sua parte il regolamento attuativo delle norme generali che riguardano le acque pubbliche costituito di n. 12 articoli e che allegato al presente atto ne fa parte integrante.-

COMUNE DI NICOTERA

89844 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel. (0963)- 81420 - Fax (0963) 81272

UFFICIO TECNICO

CONFERENZA DI SERVIZI

Premesso che:

con nota del 30.06.2003 prot. Gen. 5873, è stata convocata Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni al fine di ottenere parere in merito alle norme generali delle acque pubbliche;

In rappresentanza della Regione Calabria è presente l'Arch. Pietro Paolo LAROSA in qualità di Responsabile dell'Ufficio Idraulica di Vibo Valentia.


La conferenza prende in esame la bozza delle norme generali che riguardano le acque pubbliche ai sensi del punto f dell'art. 96 R.D. 523 del 25.07.1904.

La stessa viene integrata, dopo approfondita discussione, limitando l'applicazione di tutte le norme ai fossi ecc. ricadenti all'interno del perimetro urbano e non iscritti nell'elenco delle acque tutelate, lasciando le distanze per come previste dalle normative vigenti a tutto ciò che ricade fuori dal perimetro urbano.

Dopo di che viene approvato dalla Conferenza il regolamento composto da n. 12 Art. e si rinvia al Consiglio Comunale per l'approvazione del parere positivo dalla Conferenza dei Servizi.

Qualora si verificasse una qualsiasi variazione urbanistica che porterà all'inserimento di nuove zone di espansione, che attualmente ricadono fuori dal perimetro urbano, le norme del presente regolamento verranno estese a dette zone con l'unica variante che la distanza ridotta prevista all'art. 6 passa da un metro a tre metri.

Per la Regione Calabria il Responsabile dell'Ufficio Idraulica



Per l'Amministrazione Comunale

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
(Ing. Francesco Lagana)

NORME GENERALI CHE RIGUARDANO LE ACQUE PUBBLICHE

Art. 1

Il presente regolamento è adottato ai sensi del punto f. dell'art. 96 R.D. 523 del 25 luglio 1904 per definire un insieme organico di norme e procedure che consentono la regolamentazione delle opere da eseguirsi in prossimità dei corsi d'acqua compresi nella perimetrazione dei centri abitati comunali e nelle aree di espansione edilizia nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione di controllo dell'Ente.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento, sono opere oggetto di controllo comunale quelle che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane per come definite dall'art. 10 del R.D. 523 del 25 luglio 1904.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del Comune, con il concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivi e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono inoltre soggetti ad approvazione comunale le opere eseguite ai sensi del 3° comma dell'art. 12 del predetto R.D. e comunque tutte quelle di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniali cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza l'approvazione dell'Ufficio Regionale competente.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 4

I lavori ai corsi d'acqua che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria, si eseguono o si mantengono a spese esclusive dell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se tali lavori gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici o privati, i proprietari o possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.



Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua, la manutenzione di queste opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.

Art. 5

Fermo restando quanto indicato dall'art. 3 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento degli argini dei corsi d'acqua e il transito di mezzi pesanti.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 6

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove costruzioni, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione la distanza di mt. 10,00 da osservarsi dall'argine dei fiumi, torrenti, rivi, fossati e canali privati è ridotta a mt. 1 dall'argine; mentre per quelli di proprietà demaniale potrà essere ridotta dell'entità di volta stabilita dalle autorità amministrative, qualora le nuove opere di inalveazione, da effettuarsi a carico del richiedente, prevedano la realizzazione di un condotto o canale in c.a. chiuso conformemente al progetto autorizzato dall'Autorità Amministrativa competente ai sensi del presente regolamento.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovranno estendersi le nuove opere di inalveazione saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Amministrativa comunale, sentite le parti interessate.

Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante l'intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione degli argini.

Art. 7

Per gli interventi di cui al precedente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà elaborato dettagliato della sistemazione dell'alveo, con l'indicazione delle eventuali superfici pavimentate e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Detto progetto dovrà inoltre essere corredato da:

- una apposita relazione a calcolo idraulico dimostrante la capacità dell'opera in progetto di smaltire anche le portate di piena con tempi di ritorno di 200 anni, con $\frac{1}{2}$ della sezione considerata non disponibile per eventuali occlusioni;
- calcolo della superficie demaniale occupata dall'opera;

- dichiarazione d'impegno del richiedente a mantenere le opere in piena efficienza a proprie spese e cure e di rimuoverle o variarle su richiesta dell'Amministrazione concedente.

Il relativo N.O. dovrà essere accompagnato dalle eventuali ricevute dell'avvenuto versamento degli oneri di occupazione dell'area demaniale e del disciplinare sottoscritto dal richiedente e dall'Amministrazione concedente.

Se l'opera non insiste sul terreno demaniale ed è conforme al presente regolamento, l'autorizzazione ed il relativo disciplinare potranno essere rilasciati dall'Amministrazione Comunale.

La difformità esecutiva delle previsioni progettuali delle sistemazioni costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia.

I progetti edilizi interessati gli argini dei corsi d'acqua, dovranno essere studiati in maniera da non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque ed avendo particolare cura di non provocare danni agli altri proprietari.

Art. 8

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti, ciascuno per il tratto di competenza, di eliminare tempestivamente le cause di danno di qualsiasi genere, di provvedere all'esecuzione delle opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9

L'abbattimento delle distanze relative ai fossi ecc. è da ritenersi solo ed esclusivamente possibile all'interno del perimetro urbano, lasciando le distanze previste per legge per tutto ciò rimane inapplicabile.

Art. 10

Relativamente al fosso Santa Barbara, nella porzione in cui è stato rinforzato con la realizzazione di un canale in c.a. chiuso, l'edificazione è ammessa fino al bordo del canale, senza la richiesta di nulla osta idraulico all'ente competente. Che quanto riportato ha effetto retroattivo per tutte le opere realizzate a ridosso di detto fosso canalizzato. Detta porzione di fosso è identificata sulla planimetria catastale allegata alla presente con colore rosso.

Art. 11

Fanno parte integrale del presente regolamento le planimetrie catastali numerate da .1.. a .5...che individuano il perimetro urbano ed i fossi ricadenti all'interno di esso per i quali varranno le predette norme.

Art.12

Per tutti i fabbricati ed opere stabili di qualunque natura essi siano, già realizzate all'interno del perimetro urbano, potranno essere applicate le norme previste nel presente regolamento a semplice richiesta di nulla osta idraulico da parte dei proprietari o aventi diritto. Con esclusione di quelle realizzate a ridosso del fosso "Santa Barbara" canalizzato e coperto ed individuato con il colore rosso nella planimetria catastale allegata.



IL FUNZIONARIO
Responsabile dell'Ufficio
La Rosa Arch. Pietropaolo

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Ing. Francesco Lagano)



Del che è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to : Adilardi Princivalle

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr .Leone Concetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna; per la prescritta pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.Leone Concetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune. Non sono state riportate nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Nicotera, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme



Il Segretario Comunale
Dr. Leone Concetta